

## AVVISO NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza a quanto disposto con **Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1811 del 4.12.2019, adottato nel giudizio n.R.G. 9802/2019**, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami,

si procede alla notifica per pubblici proclami mediante

la pubblicazione sul sito web istituzionale della RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella sezione apposita, denominata “Atti di Notifica”, unitamente al **Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1811 del 4.12.2019, adottato nel giudizio n.R.G. 9802/2019, dei seguenti atti:**

1) il **ricorso in appello** proposto dalla RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (P. IVA 06382641006) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, n. 9347/2019, pubblicata il 15.7.2019;

2) la **sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, n. 9347/2019, pubblicata il 15.7.2019;**

3) il **presente avviso** riportante le seguenti indicazioni richieste dal decreto sopra citato:

3.1) **parti del giudizio di appello** sono

**la parte appellante** RAI – Radiotelevisione Italiana S.P.A. che ha agito dinanzi al Consiglio di Stato

contro **la parte appellata** costituita dai Sig.ri Giulia Dellepiane (c.f. DLLGLI82L42L219I), Alessio Garofoli (c.f. GRFLSS77R07H501C), Alessandro Di Liegro (c.f. DLRLSN81T20C361K), Manuel Bertin (c.f. BRTMNL75E09I904I), rappresentati e difesi in primo grado dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla, e i sig.ri Daniele Carioti (c.f. CRTDNL75H20H501C), Emanuela Pendola (c.f. PNDMNL83E44C286K), Gianni Veronesi (c.f. VRNGNN67B05E897O), Marco Guerra (c.f. GRRMRC79L05H501V), inizialmente rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Gianluca M. Esposito e Valeria Ciervo, ai quali è stato revocato il mandato in data 14.2.2019, (di seguito anche “appellati”),

**nonché nei confronti di alcuni dei controinteressati** Sig.ri Maria Elena Scandaliato (c.f. SCNMLN80P69H501C), Davide Maggiore (c.f. MGGDVD83D22H501H), Francesco Maesano (c.f. MSNFNC86E14F205U), non costituiti in giudizio;

3.2) **oggetto del giudizio di appello** è l’**annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti e dell’esecutività, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, n. 9347/2019, pubblicata il 15.7.2019**, non notificata, nella parte in cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 9838/2018 proposto in primo grado dagli odierni appellati dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, “*per l’annullamento - del provvedimento n. 17986 del 27.07.2018 con cui RAI ha respinto la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L.241/90, presentata in data 28.06.2018. - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di*

*accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, co. 4, c.p.a.*”. **Con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli appellati hanno chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L. 241/90, “di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alla procedura di selezione pubblica Concorso Rai 2015, e, in particolare, degli elaborati ed esiti tutti relativi alle prove concorsuali svolte da tutti i partecipanti e, in particolare, dai vincitori”, invitando la resistente “a fornire agli istanti tutti gli aggiornamenti in ordine alla decisione relativa alla proroga della scadenza della graduatoria fino al suo progressivo esaurimento”;**

**3.3) il giudizio di appello pende dinanzi al Consiglio di Stato, sez. VI, ed è stato iscritto al numero di Ruolo Generale 9802/2019;**

**3.4)** sono **controinteressati** nel presente giudizio tutti coloro che sono indicati nella graduatoria A (vincitori), di cui fanno parte tra gli altri i sig.ri Maria Elena Scandaliato, nata il 29.9.1980, Davide Maggiore, nato il 22.4.1983 e Francesco Maesano, nato il 14.5.1986, e nella graduatoria B (partecipanti non vincitori), di cui fanno parte tra gli altri i sig.ri Matteo Alviti, nato il 28.3.1976, Antonio Sansonetti, nato il 3.7.1978, Rossana Caviglioli nata il 2.6.1983, pubblicate il 15.10.2015 (la prima poi rettificata il 5.11.2015) relative alla selezione avviata il 24.2.2014 per individuare 100 Giornalisti Professionisti da utilizzare con contratti a tempo determinato;

**3.5)** il sunto dei motivi di ricorso di seguito riportato.

#### **Sunto dei motivi di ricorso**

Il 24.2.2014, RAI avviava una selezione per titoli e prove, per individuare 100 Giornalisti Professionisti da utilizzare con contratti a tempo determinato.

Nell'avviso di selezione era espressamente previsto che la graduatoria finale avrebbe avuto validità per 3 anni dalla pubblicazione.

Alla procedura presentavano la propria candidatura 4975 giornalisti di cui 2828 presenti il giorno della prima prova preselettiva e 400 ammessi alla seconda e terza prova.

Il 15.10.2015, venivano pubblicate due graduatorie: una relativa ai vincitori (graduatoria A), poi ripubblicata il 5.11.2015 in accoglimento di un'istanza di rettifica del sig. Manunza, e una relativa agli altri concorrenti “partecipanti non vincitori” (graduatoria B).

La graduatoria, pertanto, perdeva efficacia in data 15.10.2018.

In data 28.6.2018, gli odierni appellati, tutti tranne il sig. Garofoli, presentavano un'istanza di accesso, ex art. 22 della L. 241/90, con cui chiedevano “*di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alla procedura di selezione pubblica Concorso Rai 2015, e, in particolare, degli elaborati ed esiti tutti relativi alle prove concorsuali svolte da tutti i partecipanti e, in particolare, dai vincitori*”, invitando la resistente “*a fornire agli istanti tutti gli aggiornamenti in ordine alla decisione relativa alla proroga della scadenza della graduatoria fino al suo progressivo esaurimento*”.

RAI con la nota prot. RUO/RI/17986 del 27.7.2018 ha opposto un motivato diniego

- sia per l'estrema genericità dell'istanza, palesemente volta ad un controllo generalizzato dell'operato RAI, in violazione dell'art. 24 co. 3 L. 241/90;

- sia per la carenza o comunque mancata motivazione in ordine alla sussistenza di “*un interesse qualificato corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta*”, legittimante l’accesso, ex art. 22, co 1, lett. b, l. 241/90, “*non potendo i documenti richiesti spiegare alcuna incidenza sulla situazione giuridica degli istanti*”, atteso che la tutela invocata dagli istanti atteneva allo scorrimento della graduatoria e non alla compilazione della stessa.

Con la sentenza impugnata, n. 9347/2019, il TAR Lazio, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione del sig. Garofoli, che non figura tra i presentatori dell’istanza di accesso, ha, tuttavia, accolto il ricorso avverso, sulla base di motivazioni errate e manifestamente illegittime.

La Sentenza è illegittima e merita di essere riformata per i motivi di seguito denunciati.

**Con un primo motivo di ricorso** si censura la Sentenza impugnata nella parte in cui afferma che gli istanti rivestono una posizione certamente qualificata a ottenere l’accesso agli atti della procedura selettiva “*in quanto le previsioni del bando della selezione che limitavano a tre anni dalla sua pubblicazione la validità della graduatoria sono state soppiantate dalla previsione specifica di cui all’art. 1 comma 1096 della Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) [...]*” e considerato che “*La norma in questione, per il suo tenore letterale, ha l’effetto di conformare l’azione della concessionaria del servizio pubblico in sede di assunzione di giornalisti professionisti, in quanto le impone di attingere in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei*”.

Tale affermazione è manifestamente errata, anzitutto in quanto travisa radicalmente il senso e il contenuto precettivo dell’art. 1, co. 1096, l. n. 205/2017.

Diversamente da quanto affermato dalla sentenza gravata, già il tenore letterale della disposizione in esame attesta ch’essa non determina alcun effetto conformativo dell’attività della RAI nella provvista del suo personale.

Il legislatore, infatti, ha formulato una previsione meramente facoltizzante, come dimostra l’impiego del verbo modale “potere”.

Né si può giungere a una conclusione diversa in ragione della formula “*in primis*”. Con tale inciso, infatti, il legislatore:

- non ha vincolato la RAI nel *quomodo* dell’arruolamento del personale;
- non ha fissato un ordine di priorità dei soggetti che possono essere assunti;
- si è limitato a estendere la facoltà assunzionale *anche* ai professionisti inseriti nelle suddette graduatorie, nonostante il lungo arco di tempo trascorso dallo svolgimento delle selezioni;
- in particolare, grazie a una presunzione di legge, l’assunzione dei professionisti inseriti nelle due graduatorie è ritenuta comunque compatibile con la normativa in materia di contenimento della spesa applicabile alla RAI, senza che sia comunque vulnerata la discrezionalità dell’Azienda nella gestione del personale.

Alle medesime conclusioni conduce l’interpretazione teleologica della previsione.

La finalità del co. 1096, infatti, è quella di consentire alla RAI di svolgere le “*attività funzionali al raggiungimento*” dei suoi “*obiettivi istituzionali e societari*” senza dover soggiacere alle norme che limitano l’autonomia organizzativa, gestionale ed economico-finanziaria dei soggetti inseriti nel c.d. “elenco ISTAT” (noto strumento che individua l’ambito soggettivo di applicazione delle previsioni che pongono severe restrizioni all’autonomia dei

soggetti tenuti a ottenere risparmi di spesa pubblica).

Ciò considerato, è del tutto irragionevole interpretare un (frammento di un) periodo di una disposizione intesa ad assicurare alla RAI una più marcata autonomia organizzativa, gestionale ed economico finanziaria nel senso - esattamente opposto - ch'esso imporrebbe una formidabile limitazione alla gestione del personale (cioè obbligando, *“in sede di assunzione di giornalisti professionisti”* a reclutare *“prioritariamente”* gli inseriti nelle graduatorie 2013 e 2015).

L'inciso in esame, dunque, interviene ad arricchire l'autonomia della RAI in riferimento ai vincoli di finanza pubblica, attraverso una presunzione di compatibilità economico-finanziaria dell'assunzione degli idonei inseriti nelle graduatorie, senza con ciò limitarne in alcun modo, però, la discrezionalità nel definire le modalità di provvista e selezione del personale. La RAI, pertanto, può rivolgere la propria attenzione alle menzionate graduatorie, ma non ha alcun obbligo di attingervi.

Alle medesime conclusioni si perviene anche attraverso l'esame delle disposizioni che regolano l'assunzione nelle pubbliche Amministrazioni nonché nelle società soggette al controllo pubblico.

Nessun obbligo di assunzione degli idonei (o di prioritaria assunzione degli idonei) inclusi nelle graduatorie 2013 e 2015 grava sull'odierna appellante, con la conseguenza che tale condizione non può fondare un interesse giuridicamente qualificato all'accesso agli atti oggetto di causa, *ex art. 22, l. n. 241/1990*.

Ciò è tanto vero che lo stesso TAR del Lazio, in un'ancor più recente (e più meditata) pronuncia intervenuta sul medesimo tema, ha affermato, in evidente contraddizione con la sentenza qui gravata, che, *“l'art. 1, comma 1096, della Legge 27.12.2017, n. 205, individua solo una astratta possibilità (e non un obbligo come asserito dai ricorrenti) per la RAI di procedere ad immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei, in un quadro di ampia discrezionalità per l'Ente radiotelevisivo”* (Sez. III, sent. 22.7.2019, n. 9746).

Questo rimeditato orientamento, per le ragioni sopra illustrate, merita certamente di essere condiviso da parte dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, in quanto ben più aderente al tenore testuale, alla finalità e alla *ratio* della legge in esame nonché alla disciplina delle società pubbliche.

La Sentenza merita di essere annullata e/o riformata proprio in quanto si spinge a sindacare gli effetti della disposizione della legge di bilancio invocata dagli istanti. È palese l'eccesso di potere giurisdizionale perpetrato dal TAR, nel momento in cui, chiamato a pronunciarsi sull'accesso agli atti, si è spinto ad effettuare valutazioni sulla fondatezza delle eventuali conseguenti azioni giurisdizionali che i ricorrenti vorranno intraprendere sulla base dei documenti ottenuti, valutazioni che, peraltro, sono di competenza peraltro del Giud. Ord..

Nella denegata ipotesi che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato intendesse dare seguito all'opposto orientamento del TAR del Lazio nella sentenza gravata (e, come detto, subito dismesso con la più recente sent. n. 9746 del 2019), fondando l'interesse all'accesso sulla pretesa allo scorrimento nelle graduatorie 2013 e 2015, sarebbe necessario investire la Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 1096 qui in esame, per l'evidente (e rilevante, poiché ne dipenderebbe l'accoglimento del presente appello) dubbio di violazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione.

Tali censure, si ribadisce, sono formulate solo in via strettamente subordinata e tuzioristicamente, nella denegata ipotesi che l'Ecc.mo Consiglio di Stato intendesse aderire

all'interpretazione della l. n. 205/2017 fatta propria dalla sentenza gravata. È lo stesso criterio dell'interpretazione conforme a Costituzione che, tuttavia, saldandosi alle considerazioni sopra svolte, depone inequivocabilmente per l'immediata riforma della sentenza gravata, per le ragioni sopra illustrate.

**Con un secondo motivo di ricorso** si censura la Sentenza appellata nella parte in cui, al capo 8, partendo dall'affermazione aprioristica che la RAI è assoggettata al diritto di accesso ex l. n. 241/1990 in forza del riferimento della norma anche ai “gestori di pubblici servizi” e ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale dei ricorrenti in base all'errata e illegittima interpretazione dell'art. 1, co. 1096, l. 205/2017, conclude che sussiste in capo agli istanti “la legittimazione [...] all'accesso agli atti delle procedure che hanno dato luogo alla formulazione delle citate graduatorie, e ciò senza che possa rilevare in contrario il contenuto della contrattazione collettiva invocato dalla resistente, in quanto la scelta discrezionale degli assunti da parte dei Direttori che ivi sarebbe prevista non preclude che gli interessati possano procedere alla verifica della corretta applicazione nei loro confronti delle regole che disciplinano, a monte, la formazione delle graduatorie, facendo valere in giudizio, ove necessario, eventuali conseguenti posizioni giuridiche soggettive derivanti dalle regole stesse”.

Ai sensi dell'art. 22, l. n. 241/1990, i soggetti di diritto privato sono soggetti alla disciplina sull'accesso “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse”. In particolare, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, l'accesso è consentito solo laddove tale rapporto, instaurato e/o instaurando, sia strumentale alle attività di pubblico interesse e solo con riferimento ai settori di autonoma rilevanza “pubblicistica” (e non di quotidiana gestione del contratto di lavoro) e sempre nei limiti in cui esso sia funzionale alla tutela di una specifica situazione giuridicamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. VI, 10.2.2012, n. 6300).

Ne deriva che nessuna presunta violazione del principio della trasparenza è di sé sola idonea a fondare la richiesta di accesso se non collegata alla tutela di una situazione giuridica qualificata adeguatamente motivata.

Ebbene, la Sentenza è errata in quanto non ha adeguatamente considerato che

- la graduatoria B stilata all'esito della procedura avviata il 24.2.2014 ha una validità di 3 anni dalla sua pubblicazione, come espressamente previsto nell'avviso di selezione;
- tale graduatoria, pubblicata il 15.10.2015, ha perso efficacia il 15.10.2018;
- Rai, decorsi 3 anni, non è in alcun modo vincolata a utilizzare tale graduatoria sulla base sia della previsione espressa contenuta nell'avviso, sia in forza di un corretto bilanciamento tra le contrapposte esigenze (i) di tutela dei partecipanti, (ii) di efficienza del datore di lavoro, che può legittimamente ritenere non più adeguate alle proprie esigenze gli partecipanti valutati da oltre 3 anni, (iii) di tutela dei possibili e nuovi candidati alle posizioni lavorative in questione, (iv) dell'interesse pubblico al buon andamento del servizio pubblico anche per il tramite del reperimento delle migliori risorse disponibili sul mercato;
- come già osservato, l'art. 1, co. 1096, della Legge di Bilancio 2018, base sulla quale poggiano l'istanza di accesso agli atti e lo stesso ricorso, non prevede(va) un obbligo in capo a RAI, bensì una mera facoltà;
- perdendo efficacia la graduatoria, i ricorrenti non sono portatori di alcuna posizione giuridica qualificata.

La Sentenza è parimenti errata laddove in maniera apodittica e superficiale afferma l'irrelevanza delle previsioni contrattuali, collettive e regolamentari, che governano le assunzioni della RAI con riferimento al personale giornalistico.

L'assenza di un interesse qualificato in capo ai ricorrenti deriva dalla considerazione che, anche laddove si ritenesse ancora valida la graduatoria, comunque non sarebbe sufficiente lo scorrimento della stessa ai fini dell'assunzione.

La Sentenza è altresì errata e illegittima laddove ha omesso di valutare le eccezioni di genericità dell'istanza di accesso, di inammissibilità della stessa in quanto preordinata a un controllo generalizzato dell'operato di RAI, di prevalenza e adeguata tutela delle esigenze di riservatezza dei terzi.

Nella specie, i ricorrenti hanno chiesto l'ostensione "*dei documenti relativi alla procedura di selezione pubblica Concorso Rai 2015, e, in particolare degli elaborati ed esiti tutti relativi alle prove concorsuali svolte da tutti i partecipanti e, in particolare, dai vincitori*".

Formulata nei termini sopra descritti l'istanza appare generica, oltre che preordinata a un controllo generalizzato dell'operato di RAI, atteso che

- alla selezione hanno partecipato 4975 giornalisti, dei quali 2828 presenti alla prima prova preselettiva e 400 ammessi alla seconda e terza prova;
- la procedura prevedeva la presentazione di più documenti, e si è articolata in tre prove, suddivise in più fasi, che hanno comportato anche l'invio o la realizzazione di *files* video e audio.

Per citare solo alcuni esempi, nella seconda prova veniva richiesta la "*redazione e lettura di un testo giornalistico destinato alla TV*" oppure l'"*improvvisazione in video su un tema di attualità su un argomento a scelta del candidato tra due opzioni, con supporto di flusso di immagini*". Tra gli "*elaborati*" dei partecipanti e dei vincitori rientrano, dunque, non solo i *curricula*, ma anche filmati e immagini riportanti dati sensibili e riservati.

Di conseguenza, è palese la genericità e la pretestuosità dell'istanza di accesso formulata, che sarebbe lesiva del diritto alla riservatezza dei partecipanti alla selezione, l'ostensione indiscriminata e generalizzata di tutti i documenti e *files* richiesti dai ricorrenti, compresi *curricula*, filmati e immagini.

L'istanza di accesso non è supportata da una posizione giuridica qualificata e non risponde a nessuna reale esigenza di difesa di interessi giuridici meritevoli di tutela. Ne deriva che non possono considerarsi recessive le esigenze di riservatezza dei controinteressati.

Contestualmente al ricorso è stata proposta anche un'istanza cautelare per ottenere la sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata.

\*

Roma, 19 dicembre 2019

Avv. Prof. Massimo Luciani

Avv. Prof. Stefano D'Ercole

Avv. Nicola Palombi

Avv. Francesco Pignatiello